



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

ORIGINALE

G.C.

Numero: 21

Data : 24/03/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera del 24/03/2014 Numero 21

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' (ART. 54 D.LGS. 28.8.2000, N. 274 E ART. 2 D.M. 26.3.2001)

L'anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 18:30, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone:

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
FILIPPI AURELIO	Sindaco	X
ROLFI GIOVANNI	Assessore	X
VIZZA LEONARDO	Assessore	X
PELI SIMONE	Assessore	X
PRATI ALESSANDRO	Assessore	X

Totale presenti : 5

Totale assenti : 0

Presiede la seduta il sig. **Filippi dott. Aurelio**, in qualità di **Sindaco**.

Partecipa il **Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe**, che si avvale della collaborazione del personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

L'assessore avv. Leonardo VIZZA vista l'esperienza positiva avuta con la convenzione stipulata con il Tribunale di Brescia per il "Lavoro di Pubblica Utilità" in scadenza e vista l'esigenza di poter avere contemporaneamente anche fino a 5 lavoratori propone la stipula di nuova convenzione.

Ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che,

-per effetto di alcune disposizioni (D. L.vo 274/2000, Legge 145/2004, DPR 309/1990 come modificato dal DL 272/2005 convertito nella legge 49/2006, D. L.vo 285/1992 aggiornato con la legge 120/2010), il Giudice di Pace ed il Giudice Monocratico –in adesione alla richiesta del condannato- possono applicare la pena del "lavoro di pubblica utilità" consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni;

- l'attività non retribuita a favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare col Ministero di Grazia e Giustizia (o su delega di quest'ultimo, con presidente del Tribunale territorialmente competente)

-il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni "de quibus";

- Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n°49 del 06/06/2011 avente ad oggetto "Esame ed Approvazione convenzione per lo svolgimento del lavoro di utilità pubblica" nella quale si approvava lo schema di convenzione con il Presidente del Tribunale territorialmente competente;

- vista la scadenza della convenzione sopracitata a luglio del 2014 e l'esigenza dell'Amministrazione Comunale di poter accogliere contemporaneamente anche 5 lavoratori invece che i 3 riportati nella convenzione precedente;

RITENUTO di condividere le ragioni dell'assessore proponente che giustifica l'adesione con gli apprezzabili scopi dell'iniziativa e specialmente con l'evidente valore educativo che assume consentendo al condannato di svolgere servizi utili alla collettività;

VEDUTO il testo della Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, composto di complessivi 8 artt., che si allega sotto la lettera "A";

CONSIDERATO che l'adesione non comporta per il comune alcun onere ad eccezione di quello relativo all'assicurazione contro gli infortuni, le malattie professionali, la RC verso terzi;

VISTI pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile Area Affari Generali e dalla responsabile dell'Area Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi

DELIBERA

1. di attivare presso il comune di Ome il "lavoro di pubblica utilità" che consente al Giudice Monocratico o di Pace –a richiesta dell'interessato- di applicare al condannato la pena del lavoro non retribuito da prestare in favore di determinati enti fra i quali i comuni
2. di approvare l'allegata convenzione –composta di complessivi 8 artt.- relativa allo svolgimento di lavori di utilità pubblica presso il comune di Ome da parte di condannati;
3. di autorizzare il sig Sindaco pro-tempore a stipulare la convenzione de quo con il Presidente del Tribunale di Brescia;
4. di trasmettere copia della presente al responsabile del competente servizio per gli incumbenti concernenti l'impegno di spesa relativo agli oneri assicurativi;
5. di allegare il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile a norma dell'art. 49 - comma 1 T.U. D.Lgs. 267/2000;
6. di dare atto che il Segretario comunale attesta la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, Statuto e Regolamenti;
7. di trasmettere la presente deliberazione in elenco, ai capigruppo consiliari a norma dell'art. 125 - T.U. D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000;
8. di dare infine atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Indi su proposta del Sindaco, previa apposita separata votazione palese ed unanime,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U. D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000, e dell'art. 36 - X° comma del vigente statuto, stante l'urgenza.

Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell'art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale.



Il Sindaco
Filippi dott. Aurelio




Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

E' stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi (art. 124 T.U 18/08/2000, N. 267) N° cronologico: _____ APOL.

Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari art. 125 del T.U: D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Ome, addì



Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24/03/2014 :

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000

Ome, li 24/03/2014



Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe

Allegato "A"
G.C.
24/3/2014
SINDACO
COMUNE DI OME
UFFICIO COMUNALE
(Giuseppe Vitali)

**CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'**

(Artt. 54 D.L.vo 28/8/2000 n. 274 e 2 D.M. 26/3/2001)

P R E M E S S O

*che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274, e dell'art. 224 bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e – in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49 - il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta, la “pena del lavoro di pubblica utilità”, consistComune nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti od Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

*che l'art. 2 – comma 1 – del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 – comma 6 – del citato D.L.vo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il PresidComune del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 – comma 1 – del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

*che il Ministro della Giustizia, con atto in data 16 luglio 2001, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

*che il **Comune di Ome** - (da qui in avanti denominato “Comune”), con sede in Ome – Piazza Aldo Moro n. 1 -, presso cui potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto L.vo;

*tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del **Dott. Augusto Angelo Bitonte**, Presidente Vicario del Tribunale di Brescia, giusta la delega di cui in premessa e il Comune sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro tempore, **Sindaco Filippi dr. Aurelio**, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune consente che **numero 5 (in lettere cinque)** condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. Il Comune specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- 1) **pulizia cigli stradali**
- 2) **piccola manutenzione arredo urbano**
- 3) **manutenzione verde pubblico**
- 4) **manutenzione e tinteggiatura edifici e infrastrutture pubbliche**

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell'art. 33 – comma 2 – del citato D.L.vo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Il Comune di Ome che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nel/i seguente/i soggetto/i la/e persona/e incaricata/e di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- 1) **Ing. Giovanni Fior – (qualifica) Dirigente Area Tecnica del Comune di Ome – tel 030/652025 fax 030/652283.**

Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del/i nominativo/i ora indicato/i.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando, altresì, che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto nella convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il Comune si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto al Comune di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico del Comune l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali re-

sponsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di **anni 1 (uno)**, a decorrere dalla data della sottoscrizione ed è rinnovabile per un periodo di tre anni.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale ed alle Cancellerie degli Uffici del Giudice di Pace del Circondario di Brescia, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'articolo 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Penale.

Addì _____

COMUNE DI OME - IL SINDACO
Filippi dr. Aurelio

IL PRESIDENTE VICARIO DEL TRIBUNALE
Dr Augusto Angelo Bitonte



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' (ART. 54 D.LGS. 28.8.2000, N. 274 E ART. 2 D.M. 26.3.2001)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 24 MAR, 2014



IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.
Vitali dr. Giuseppe

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 24.03.2014



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella

~~Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000.~~

Ome,

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella